



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 302

DEL 30/04/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Accordo per prestazioni PET - CT tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova, con validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022. Modifica del testo della Convenzione e dell'Accordo di nomina per il trattamento dei dati.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si modifica l'articolo 6 della Convenzione e l'Accordo di nomina per il trattamento dei dati, relativi alla collaborazione per l'esecuzione di prestazioni PET CT tra l'Azienda Ospedale - Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. per il triennio 2020-2022.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Da diversi anni è vigente un accordo di collaborazione per prestazioni PET CT tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Azienda Ospedale - Università Padova, da ultimo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 21.02.2020, in occasione del rinnovo triennale 2020-2022;

Con nota prot. n. 2920 del 11.02.2020 questo Istituto ha inviato all'Azienda Ospedale – Università Padova gli atti allegati al provvedimento, Convenzione e l'Accordo di “Nomina a Responsabile del trattamento dati”, firmati digitalmente dal Direttore Generale, con richiesta di sottoscrizione e restituzione;

Precisato che per quanto riguarda l'“Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati”, con riferimento al Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi alla salute, trattati nell'ambito delle attività previste in convenzione, è l'Azienda Ospedale – Università Padova;

Preso atto che l'Azienda Ospedale – Università Padova ha provveduto ad approvare il rinnovo della Convenzione con Deliberazione n. 469 del 3.04.2020, apportando una modifica all'art. 6 “Privacy e trattamento dati personali” della Convenzione, prevedendo che l'Accordo di nomina dello IOV, quale Responsabile del trattamento dei dati, avverrà con successivo apposito atto separato, anziché con un atto contestuale alla convenzione;

Dato atto che l'Azienda Ospedale – Università Padova, ha inviato per le vie brevi l'Accordo sopra menzionato, per dividerne i contenuti e quindi provvedere alla sua sottoscrizione;

Per le predette motivazioni, si propone di accogliere la richiesta di modificare l'articolo 6 della Convenzione con l'Azienda Ospedale – Università Padova per prestazioni PET CT, allegata alla DDG n. 128 del 21.02.2020, nel testo allegato alla presente deliberazione, e di approvare l'Accordo di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Accordo allegato alla convenzione predetta.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di approvare la modifica dell'articolo 6 della Convenzione con l'Azienda Ospedale – Università Padova per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche PET CT, allegata alla DDG n. 128 del 21.02.2020, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 2) di sottoscrivere l'Accordo di nomina a Responsabile del trattamento dei dati di cui alla Convenzione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali di curare i conseguenti adempimenti, per quanto di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Articolo 6 – Privacy e trattamento dati personali

Con riferimento al nuovo Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedale – Università Padova. Ai sensi dell’art. 28 del suindicato Regolamento, l’Azienda Ospedale - Università Padova nomina l’Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. quale responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi alla salute, trattati nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti e nei tempi strettamente necessari per le finalità di cura. La nomina avviene con successivo apposito atto separato.

Restano in capo al Titolare del trattamento gli obblighi di informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE, nonché le procedure atte a garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e 21 del Regolamento.

**ATTO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TRA

L'Azienda Ospedale – Università Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova – via Giustiniani, n. 1, partita IVA 00349040287 (di seguito “Azienda” o “Titolare”)

E

l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Padova, Via Gattamelata, 64, p. iva n. 04074560287 (di seguito “IOV” o “Responsabile”), congiuntamente indicate come “Parti”.

entrambi di seguito singolarmente o congiuntamente indicati come “Parte” o “Parti”.

Premesso che

In data 03/04/2020 l'Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un Accordo in esecuzione della DDG n. 469 del 03/04/2020 avente ad oggetto “**Accordo con l'Istituto Oncologico Veneto per prestazioni PET CT. Integrazione**”;

- ai fini dell'esecuzione di detto Accordo l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS dovrà effettuare delle operazioni di trattamento dei dati personali (di seguito “**Dati Personali**”) per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di titolare del trattamento dei Dati Personali stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l'integrità dei Dati Personali trattati, nonché circa le norme che disciplinano la protezione dei Dati Personali;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo - l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, intende nominare IOV, che accetta, quale responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “**GDPR**”);
- con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore per conto dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti addivengono alla stipula del seguente “*Atto per la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali*” come di seguito indicato:

Definizioni

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente atto, i termini e le espressioni hanno il significato di seguito specificato:

“Autorità di Controllo”	indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
“Accordo di trasferimento dei dati”	indica ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali verso Paesi non UE.
“Categorie Particolari di Dati”	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
“Comitato Europeo per la protezione dei dati”	indica l’organismo dell’Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
“Contratto/Convenzione/Accordo”	indica il contratto/convenzione/accordo in essere tra le Parti.
“Codice”	indica il Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
“Dato/i Personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Dati Giudiziari”	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell’art. 10 del GDPR.
“Autorizzato”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
“Interessato”	la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati Personali.
“Responsabile”	la persona fisica, la persona giuridica, l pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
“Sub-Responsabile”	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Responsabile della Protezione dei Dati”	indica la figura designata ai sensi degli artt. da 37 a 39 del GDPR.

“Terze Parti o Terzi”

indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

“Titolare”

indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e mezzi del trattamento dei Dati Personali.

“Trattamento”

indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento

- 1.1** Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante dell'Accordo, l'Azienda nomina IOV quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo e di eventuali servizi accessori allo stesso.
- 1.2** IOV, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore, nonché a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed i provvedimenti adottati dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.
- 1.3** IOV prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

- 2.1** Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale/convenzionale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

Prestazioni di diagnostica PET-CT con l'utilizzo di radio farmaco 18F-FDG e di ogni altro farmaco e/o presidio sanitario necessario all'espletamento delle prestazioni oggetto della Convenzione descritta nelle premesse a favore dei pazienti/utenti dell'Azienda Ospedale – Università Padova presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Il trattamento dei dati sarà limitato:

- a operazioni necessarie per l'accesso e consultazione dei dati presenti nelle strumentazioni utilizzate per le prestazioni di PET CT e nell'ambito del singolo trattamento farmacologico

effettuato a supporto dell'esecuzione della relativa prestazione PET CT.

3. Tipologia di dati personali e categorie di interessati

3.1 Il trattamento necessario per lo svolgimento delle attività affidate al Responsabile riguarda le seguenti tipologie di Dati Personali (GDPR Art. 4, punto 1):

- **di natura c.d. comune (Dato Identificativo);**
- **dati definiti come particolari come dall'art.9 del GDPR: in particolare dati idonei a rivelare lo stato di salute**

3.2 Il trattamento dei predetti Dati Personali riguarda le seguenti categorie di interessati:

- **Assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e/o presi in carico – per il trattamento di cura – dall'Azienda Ospedale – Università Padova.**

4. Diritti del Titolare

4.1 L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

4.2 La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al successivo paragrafo 6.

5. Obblighi del Responsabile

5.1 Nell'adempimento delle proprie obbligazioni IOV, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui IOV stesso si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

5.2 Il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione dell'Accordo.

5.3 Il Responsabile si impegna, sin dalla data di decorrenza dell'Accordo, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Sub-Responsabili soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Atto o che siano necessari per l'adempimento di obblighi di legge o imposti dalle normative europee.

5.4 IOV si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti che potranno essere ragionevolmente richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica o altre modalità di volta in volta comunicate, salvo qualora trattasi di informazioni e documenti necessari per investigare una violazione di dati personali per cui il termine per la trasmissione dei documenti e informazioni si riduce a 24 ore dalla richiesta.

5.5 Il Responsabile si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare i seguenti **obblighi ed istruzioni**:

a) Principi generali da osservare: il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento dei dati personali nel rispetto dei generali principi di cui all'art. 5 del GDPR.

b) Adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate: il Responsabile si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, assicurando che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi

agli scopi di cui al presente atto. In particolare, il Responsabile ed ogni eventuale Sub-Responsabile, si obbligano a:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- fornire all'Azienda, se richiesto dalla stessa, una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare idonei sistemi di sicurezza per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili. I Dati Personali dovranno essere trattati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di sicurezza in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- a comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR in caso di modifica dello Stesso, in quanto quello vigente è pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR, alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

c) Violazioni dei dati personali: in caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sulla Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa Azienda.

d) Istanze degli Interessati: tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva, e comunque non oltre 2 giorni dalla richiesta, comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile).
- e) **Persone autorizzate:** il Responsabile si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, identificando l'ambito autorizzativo consentito e provvedendo alla relativa formazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Allo stesso tempo, il Responsabile si impegna a fornire alle persone autorizzate le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali e verificare costantemente che i profili di autorizzazione siano adeguati e non eccedenti rispetto alle esigenze della mansione. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- f) **Sub-Responsabili e Terze Parti:** qualora IOV intenda avvalersi di uno o più Subfornitori ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento IOV si obbliga a designare i Sub-Responsabili ed a sottoscrivere appositi atti giuridici o contratti con i Sub-Responsabili che impongano a quest'ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il Responsabile è vincolato nei confronti dell'Azienda in forza del presente atto, impartendo a tali Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento dei Dati Personali. I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione dell'Accordo che IOV ha stipulato con l'Azienda e, in ogni caso, nel rispetto del presente atto, restando inteso tra le Parti che i Sub-Responsabili saranno inoltre obbligati al rispetto delle limitazioni cui IOV stesso è tenuto. IOV si obbliga ad informare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Nel caso in cui il sub-Responsabile non adempia ai propri obblighi derivanti dall'accordo scritto con il Responsabile, quest'ultimo resterà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del sub-Responsabile
- Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa Azienda.

6. Controlli e attività di audit

- 6.1** Il Responsabile del trattamento dei dati accetta che il Titolare o un revisore esterno incaricato dal Titolare possa, con ragionevole preavviso, ispezionare e verificare il trattamento dei Dati Personali per confermare l'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto e nelle leggi applicabili da parte del Responsabile. La verifica può, tra l'altro, comportare richieste di informazioni o un'ispezione dei locali del Responsabile da parte del Titolare o del revisore esterno incaricato e la compilazione di questionari sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 6.2** Il Responsabile fornirà al Titolare o al revisore esterno incaricato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e tutto il materiale necessario affinché il Titolare possa condurre tali ispezione o audit.

7. Durata e Cessazione del Trattamento

- 7.1** La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'Accordo e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o della cessazione del medesimo, per qualsiasi causa.
- 7.2** Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

- 7.3** A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto a discrezione del Titolare, che avrà cura di comunicare la modalità prescelta, a:
- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
 - (ii) provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verificino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

8. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

- 8.1** Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali standard, etc.).
- 8.2** Il Responsabile, pertanto, non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione di cui al presente paragrafo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate.
- 8.3** Resta inteso tra le Parti che IOV dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto.
- 8.4** IOV è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
 - (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

9. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

- 9.1** Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.
- 9.2** Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.
- 9.3** Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse da Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
- 9.4** Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente dal punto di vista sanzionatorio.

10. Relazione con l'Accordo

- 10.1** In caso di conflitto tra le disposizioni del presente atto e quelle contenute nell'Accordo, prevalgono le disposizioni del presente atto.

11. Accettazione della nomina

11.1 Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione al trattamento dei dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Il Titolare del Trattamento dei Dati
Azienda Ospedale – Università Padova
Il Direttore Generale

per integrale accettazione
il Responsabile del Trattamento dei Dati
Istituto Oncologico Veneto
Il Direttore Generale
